

Il “Decreto Fiscale”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 è stata pubblicata la **Legge 19 dicembre 2019, n. 157**, di conversione del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124). Di seguito si elencano le novità più rilevanti per gli enti locali.

Art. 3 – Contrasto alle indebite compensazioni

L’art. 3 emana norme al fine di contrastare le indebite compensazioni. Nello specifico:

- la compensazione ex art. 17, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, per importi superiori a 5.000 euro può essere effettuata per il credito annuale/trimestrale Iva, Irpef, Ires, Irap, addizionali e imposte sostitutive, solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale il credito scaturisce. La disposizione si applica ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione non si applica alle compensazioni cosiddette «verticali» (e cioè sulle medesime tipologie di tributo da cui è sorto il credito) e sulle compensazioni operate dai sostituti d'imposta in sede di assistenza fiscale o per crediti da conguagli, versamenti in eccesso di ritenute, bonus Renzi e credito per famiglie numerose, salvo che si tratti di crediti emergenti dal mod. 770;
- obbligo di utilizzo della modalità telematica (e non «home banking») anche per le compensazioni dei sostituti d'imposta (art. 37, comma 49-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223) e di chi non ha la partita Iva;
- nel caso di crediti inutilizzabili, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega ed il contribuente ha 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti su eventuali elementi non considerati dall’Agenzia delle entrate. Se il contribuente, confermata l’inutilizzabilità del credito, non paga entro 30 giorni, è prevista l’iscrizione a ruolo da notificarsi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega. La disposizione si applica alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020;
- prevista una sanzione pari al 5% dell'importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro, oltre le sanzioni proprie del tributo, per ciascuna delega non eseguita per effetto del controllo. Anche in questo caso la disposizione si applica alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.

Art. 10-bis – Estensione del ravvedimento operoso per i tributi locali

La conversione in legge del Decreto Fiscale 2020 ha abrogato il comma 1-bis dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. La novità, frutto di un emendamento al D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, amplia l'ambito operativo del c.d. ravvedimento operoso. Sono ora estese a tutti i tributi – inclusi quelli regionali e locali – alcune riduzioni sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso esperito per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per i tributi doganali e per le accise. Così, ad esempio, chi paga in ritardo Imu e Tasi avrà la facoltà di beneficiare dello sconto sulle sanzioni previsto dalla normativa sul «ravvedimento operoso lungo», non più soltanto entro il primo anno dalla violazione, ma secondo le stesse tempistiche previste per la generalità di imposte e tributi. I contribuenti avranno quindi più tempo per mettersi in regola con la propria amministrazione locale, ma allo stesso tempo più tardi lo faranno, più sanzioni dovranno corrispondere.

Art. 34 – Compartecipazione comunale al gettito accertato

L'art. 34 del Decreto Fiscale proroga all'anno 2021 il riconoscimento ai comuni del 100% dei tributi statali riscossi a seguito dell'intervento di accertamento comunale. Il riconoscimento del 100% della quota di cui all'art. 2, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, è finalizzato ad incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario (la compartecipazione comunale al gettito accertato era inizialmente prevista nella misura del 33%, divenuta poi 50%). L'ammontare complessivo di risorse previsto fino all'anno 2022 è pari a 17 milioni di euro (capitolo di spesa n. 1345 del Ministero dell'interno). Il contributo effettivamente erogato nel 2018 e nel 2019 è stato di 13,3 milioni di euro.

Art. 38 – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine

È stata istituita, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) che assoggetta a tassazione le piattaforme emerse destinate alla coltivazione di idrocarburi site entro i limiti del mare territoriale, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. L'imposta sconta un'aliquota complessiva pari al 10,6 per mille. Una quota di imposta calcolata applicando un'aliquota del 7,6 per mille è riservata allo Stato; il rimanente 3 per mille è destinato ai comuni. Per il solo anno 2020, il gettito (circa 30 milioni di euro) sarà versato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato che provvederà, previa riassegnazione delle somme ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero

dell'interno, a ripartire la quota di spettanza ai comuni che saranno individuati con l'emanazione di un apposito decreto.

Art. 38-bis – Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali

Il Decreto Fiscale semplifica l'attuale gestione degli incassi Tefa. In caso di pagamenti con versamento unificato della Tefa e della connessa Tari (modelli F24), a decorrere dal 1° giugno 2020 sarà effettuato il riversamento del tributo spettante direttamente alla provincia o città metropolitana competente per territorio. Salvo diversa deliberazione della provincia o città metropolitana da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura del tributo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune.

Art. 42 – Rifinanziamento del fondo per la fusione di comuni

La dotazione finanziaria dei contributi straordinari previsti dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per sostenere e favorire i processi di fusione dei comuni, viene incrementata di 30 milioni di euro. I contributi sono erogati dallo Stato per i dieci anni successivi alla fusione e sono commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. L'art. 42 integra inoltre la normativa in tema di affidamento del servizio di tesoreria e di cassa degli enti locali, stabilendo che, nel caso di piccoli comuni, l'affidamento diretto a Poste Italiane può essere disposto anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione.

Art. 44 – Affitti passivi delle PA: cancellata la permuta

L'art. 44 abroga il comma 6-ter dell'art. 6 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. La disposizione cancellata dal Decreto Fiscale prevedeva che l'Agenzia del demanio provvedesse, prioritariamente nelle aree a maggior disagio occupazionale e produttivo, a permutare immobili dello Stato con altri immobili adeguati all'uso governativo (in modo da soddisfare le esigenze di tutta la PA). L'obiettivo della norma era ridurre le locazioni passive, cioè gli affitti stipulati dalla PA con privati per ospitare le proprie attività, oppure dare la possibilità di spostare tali attività da immobili pubblici inadeguati in altri immobili (sempre pubblici, risultato delle permutate) ma adatti. L'abrogazione era giunta sollecitata dalla Corte dei conti, che reputava la disposizione poco chiara e complicata.

Art. 46 – Disposizioni in materia di fiscalità regionale e locale

L'art. 46 ha concesso ai comuni la possibilità di aumentare l'imposta di soggiorno fino all'importo massimo di 10 euro a notte (rispetto al precedente limite massimo di 5 euro). Il raddoppio della tariffa massima applicabile è utilizzabile facoltativamente dai comuni capoluogo di provincia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti. I predetti comuni sono individuati con apposito decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Art. 48 – Adeguamento banca dati di riferimento per i rendiconti

Il comma 1 dell'art. 48 modifica alcune disposizioni del Tuel al fine di eliminare i riferimenti normativi ai certificati di bilancio e di rendiconto e sostituirli con quello al rendiconto della gestione ed all'invio dello stesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche. Si ricorda come la Legge di Bilancio 2019 abbia eliminato l'obbligo delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, da inviare al Ministero dell'interno, sostituite dall'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Art. 49 – Revisione degli interventi finanziabili dai contributi statali

Viene allargata la platea degli interventi finanziabili con i contributi statali per la realizzazione di opere pubbliche, introdotti dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegnati per ciascun anno dalle regioni a statuto ordinario ai comuni. I contributi potranno ora essere utilizzati anche per le seguenti materie: viabilità e trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale; messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa (finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni); progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; infrastrutture sociali; bonifiche ambientali dei siti inquinati.

Art. 50 – Tempi di pagamento dei debiti commerciali delle PA

L'art. 50 detta, ai commi da 1 a 3, disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della PA, talune delle quali peraltro poi ulteriormente modificate dalla Legge di Bilancio 2020 (a cui si rimanda nella sezione dedicata). In particolare, è stato abrogato l'art. 1, comma 857 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevedeva il raddoppio della sanzione dell'accantonamento al fondo debiti commerciali in caso di

mancato rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e di mancata riduzione del debito commerciale residuo, nel caso in cui gli enti medesimi non avessero richiesto l'anticipazione di liquidità nei termini previsti o, pur avendola richiesta, non avessero effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati.

Art. 57, c. 1 e 1-bis – Criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale

L'art. 57, comma 1 del Decreto Fiscale ha riscritto la lett. c) dell'art. 1, comma 449, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. Sono state variate le modalità di riparto del fondo di solidarietà comunale riducendo dal 60 al 45 per cento la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire nell'anno 2019 tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. È stato allungato al 2030 il periodo di transizione per il raggiungimento del 100 per cento della perequazione, da attuarsi mediante un progressivo aumento della suddetta percentuale di riparto nella misura del 5 per cento ogni anno a partire dal 2020. Resta, inoltre, confermato, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario fino all'anno 2019, nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare, prevedendo che, dall'anno 2020, tale quota sia incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dal 2029. A partire dal 2020 la dotazione annuale del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 5,5 milioni di euro annui. L'incremento di risorse è finalizzato ad introdurre un meccanismo correttivo del riparto del Fondo in favore dei piccoli comuni (con popolazione fino a 5.000 abitanti) che presentino, successivamente all'applicazione dei criteri di riparto, un valore negativo del Fondo di solidarietà. Qualora vi sia insufficienza delle risorse, il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del fondo di solidarietà comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000.

Art. 57, c. 1-quater – Rinegoziazione mutui

Viene estesa fino al 2023 l'applicazione della norma (art. 7, c. 2 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015) che consente agli enti territoriali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

Art. 57, c. 2 e 2-bis – Disapplicazione obblighi di contenimento delle spese

A partire dal 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118), anche in forma societaria, cessano di applicarsi alcune norme in materia di contenimento, di riduzione della spesa e di obblighi formativi. Nel dettaglio, cessano di avere efficacia i seguenti limiti:

- riduzione del 50%, rispetto a quella dell'anno 2007, della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni;
- limite alla spesa annua per incarichi di studio e consulenza (20% della spesa sostenuta nel 2009);
- limite alla spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (20% della spesa sostenuta nel 2009);
- divieto di spese per sponsorizzazioni;
- limite alla spesa annua per missioni (50% della spesa sostenuta nel 2009);
- limite alla spesa annua per la formazione (50% della spesa sostenuta nel 2009);
- limite alla spesa annua per acquisto autovetture (30% della spesa sostenuta nel 2011);
- comunicazione al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario;
- redazione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- disposizioni limitative in materia di acquisto di beni immobili;
- disposizioni limitative in materia di locazioni e manutenzioni di immobili.

In conseguenza di ciò, sono state abrogate le disposizioni che prevedevano nella Legge di Bilancio 2019 i citati benefici solo per gli enti virtuosi che approvavano i bilanci di previsione e i conti consuntivi entro i termini previsti dal Tuel.

Art. 57, c. 2-ter - Esonero dell'obbligo della contabilità economica

Il comma 2-ter dell'art. 57 sancisce definitivamente la facoltatività della contabilità economico-patrimoniale per i piccoli comuni. Viene infatti modificato l'art. 232 del Tuel,

rendendo facoltativa l'adozione della contabilità economico-patrimoniale negli enti fino a 5.000 abitanti. Nessun ente sarà escluso da tale facoltà, esercitabile anche da coloro che, negli scorsi anni, avevano regolarmente avviato la nuova contabilità economico patrimoniale. La rendicontazione finanziaria non sarà comunque sufficiente a garantire la piena legittimità degli atti consuntivi, in quanto dovrà essere allegata al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 10 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 57, c. 2-quater – Semplificazioni procedurali

Il comma 2-quater dispone un'importante semplificazione degli adempimenti e delle responsabilità che gravano sul tesoriere, con effetti negativi sull'onerosità del servizio e, conseguentemente, sul diffuso fenomeno delle cd. «gare deserte». Attraverso la modifica degli artt. 216 (abrogati i commi 1 e 3) e 226 (abrogata la lett. a del comma 2) del Tuel, vengono eliminate, alcune attività di controllo del tesoriere in ordine al rispetto da parte dell'ente dei limiti di bilancio. In particolare, è abrogata la previsione:

- che i pagamenti possano avere luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa e che i mandati in conto competenza non possano essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato;
- che i mandati in conto residui non possano essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma.

Art. 57, c. 2-quinquies a septies – Certificazione attestante il conseguimento del pareggio di bilancio per l'anno 2017

Il comma 2-quinquies, ha previsto che – per il solo anno 2017 – nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti siano tenuti a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020.

Inoltre, il comma 2-septies ha modificato l'art. 1, comma 829 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per i comuni in stato di dissesto che hanno adottato la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti non si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 475, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo ivi indicato sia diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui, senza più il riferimento al caso in cui tali debiti residui siano stati pagati mediante l'utilizzo di quota parte dell'avanzo accantonato.

Art. 57-bis – Disciplina della Tari

Il comma 1, lett. a), proroga, «fino a diversa regolamentazione» disposta dall'ARERA e in attesa di una revisione complessiva del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la modalità di misurazione della Tari da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario di rifiuti prodotti e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti. La lett. b) fa slittare il termine per la deliberazione delle tariffe Tari – solo per l'esercizio finanziario 2020 – al 30 aprile, anziché alla data di deliberazione del bilancio di previsione. Il Decreto Fiscale garantisce poi l'introduzione di una «Tari sociale» con tariffe agevolate per le famiglie in condizioni economiche disagiate sulla falsariga di quello che già accade per il bonus gas. «Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità locale, l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio».

Art. 57-ter – Organo di revisione economico-finanziario

L'approvazione di uno degli emendamenti proposti da Anci sull'Organo di revisione economico-finanziario modifica il comma 25 dell'art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. Viene stabilito dal comma 1, lett. a), che i Revisori dei conti degli enti locali vengano estratti a sorte da un elenco provinciale anziché su base regionale. Viene inoltre stabilito (lett. b) che, in caso di organo collegiale, il Presidente del Collegio dei revisori venga direttamente eletto dal consiglio comunale, provinciale o metropolitano, a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 57-quater – Indennità di funzione minima per sindaci e presidenti di provincia

Per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti l'indennità di funzione potrà salire fino a raggiungere l'85% di quella prevista per la fascia demografica superiore, cioè quella dai 3.000 ai 5.000 abitanti. Tradotto con riferimento alle tabelle ministeriali significa un'indennità lorda che si aggira tra i 1.700-1.800 euro, con un netto che va dai 1.400 ai 1.500 euro. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità è istituito, nello stato di previsione

del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Torna l'indennità anche per i presidenti di provincia, i quali percepiranno un'indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco. A causa del meccanismo delle fasce demografiche, la somma cresce dove il capoluogo è più grande.